

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**PROGETTO DI LEGGE N. 4099**

d'iniziativa del consigliere Defranceschi

**Istituzione del registro comunale  
per la cremazione**

PRESENTATO IN DATA: 11/06/2013

## PROGETTO DI LEGGE

### ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE

#### RELAZIONE

##### RELAZIONE

La legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" detta le disposizioni in merito alla cremazione e alla dispersione delle ceneri dei defunti.

L'articolo 3 della legge n. 130/2001 determina diverse possibilità affinché si rispetti la volontà della persona:

- 1) la disposizione testamentaria del defunto;
- 2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
- 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata **all'ufficiale dello stato civile del comune** di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata **all'ufficiale dello stato civile del comune** di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
- 4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

Ci sono situazioni in cui è difficile stabilire quali siano le reali disposizioni del defunto sia nel caso di persone decedute in età molto avanzata in mancanza di parenti prossimi, sia quando non sia stata espressa la volontà del defunto mediante: disposizione testamentaria, iscrizione ad associazioni e/o scelta esternata a parenti.

Si ritiene che l'istituzione di un Registro presso i Comuni di residenza al quale si possa iscrivere chi desidera essere cremato consentirebbe di effettuare la determinazione sul trattamento delle proprie spoglie in modo più semplice e pratico, nel contempo offrendo ai Comuni un sistema veloce ed efficace per seguire queste fondamentali informazioni.

Questa proposta di legge si propone quindi di istituire, nel rispetto della legge n. 130/2001 e delle altre norme statali vigenti, e a completamento di quanto previsto dalla Legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", il registro di coloro che manifestano la volontà di essere cremati dopo la morte.

## **Art. 1**

### Finalità

1. Con la presente legge, la Regione dell' Emilia Romagna dà attuazione a quanto previsto dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

## **Art. 2**

### Espressione di volontà

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130.

## **Art. 3**

### Registro per la cremazione

1. È istituito presso ogni comune il registro per la cremazione.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile.  
A tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.
5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, sono annotati:
  - a) numero progressivo e data;
  - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
  - c) modalità di espressione della volontà;
  - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
  - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;

f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal sindaco del comune o da persona da lui delegata;

g) spazio per eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dai regolamenti di polizia mortuaria.

#### **Art. 4**

##### Disposizione finale

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della regione Emilia Romagna della presente legge, i comuni istituiscono il registro di cui al comma 1 dell'articolo 3, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si rinvia alla normativa vigente.